



**CAMERA DI COMMERCIO
DEL SUD EST SICILIA**

Allegato Deliberazione n. 98 del 07.11.2025

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE ACQUISIZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE



Indice

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Definizione

Art. 3 – Finanziamento

Art. 4 – Requisiti di partecipazione

Art. 5 – Elementi di valutazione e punteggi

Art. 6 – Avviso di selezione

Art. 7 – Domanda di partecipazione

Art. 8 – Ammissione dei candidati

Art. 9 – Commissioni di valutazione

Art. 10 – Provvedimento finale



Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. L'art. 52 comma 1-bis del D. Lgs. n. 165/2001 prevede che in sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dalle amministrazioni per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno.
2. Le aree sono definite dall'art. 17 del contratto regionale di lavoro e sono:
Area dei Coadiutori
Area degli Assistenti
Area dei Funzionari
Area delle Elevate Qualificazioni
3. Le progressioni verticali consistono in un percorso di sviluppo professionale, riservato ai dipendenti di ruolo della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, che consente il passaggio dall'area di appartenenza a quella immediatamente superiore attraverso un'apposita procedura valutativa diretta ad accertare competenze, conoscenze e capacità necessarie all'espletamento delle attività lavorative proprie dell'area di destinazione effettivamente utilizzate dall'amministrazione.
4. L'attuazione delle progressioni verticali avviene nel rispetto del piano triennale del fabbisogno di personale contenuto nel Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO).

Art. 2 – Definizione

1. La presente appendice disciplina le modalità di svolgimento delle procedure valutative per le progressioni tra aree diverse (progressioni verticali) in attuazione degli artt. 23 e 24 del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro relativo al personale del Comparto non dirigenziale relativo al triennio 2019 – 2021.
2. In fase di prima applicazione del nuovo ordinamento del personale, tale procedura consente il passaggio all'area immediatamente superiore a quella di appartenenza, entro il 31.12.2025, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno.

Art. 3 – Finanziamento

1. Le progressioni tra le aree effettuate con la procedura in deroga entro il 31/12/2025 sono finanziate dalle risorse determinate ai sensi dell'art. 1, comma 612 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022) in misura non superiore allo 0,55% del monte



salari dell'anno 2018. Il "monte salari", si riferisce a tutte le somme, come risultanti dai dati del Conto annuale, corrisposte nell'anno di riferimento per i compensi erogati al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, esclusa la dirigenza. Tali somme ricomprendono quelle corrisposte sia a titolo di trattamento economico principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, con esclusione degli emolumenti non correlati ad effettive prestazioni lavorative. Nella sostanza, occorrerà estrarre dal Conto annuale i dati delle tabelle 12 e 13, al netto di dirigenti e arretrati di anni precedenti, nonché le spese per il personale a tempo determinato di Tabella 14.

2. Per l'attuazione delle progressioni tra le aree, l'ente può utilizzare anche le risorse ordinarie destinate alle assunzioni, come calcolate nel Piano dei Fabbisogni di personale, contenuto nel PIAO, ma in tal caso il numero di progressioni così finanziate viene determinato rispettando la riserva del 50% delle posizioni disponibili destinate all'accesso dall'esterno.
3. Solo nella fase transitoria di prima applicazione, le risorse di cui all'art. 1, comma 612, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, possono essere destinate integralmente alle progressioni tra le aree.

Art. 4 – Requisiti di partecipazione

In fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro il 31.12.2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia in servizio, in possesso dei requisiti indicati nella Tabella di Corrispondenza di cui all'art.24, comma 6, allegata al CCRL 2019-2021 comparto non dirigenziale, di seguito riportata:

PROGRESSIONE TRA AREE	REQUISITI
da Area dei Coadiutori ad Area degli assistenti	- diploma di scuola secondaria di secondo grado e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'area dei Coadiutori e/o nell'equivalente categoria del precedente sistema di classificazione; oppure - assolvimento dell'obbligo scolastico e almeno 8 anni di esperienza maturata nell'area dei Coadiutori e/o nell'equivalente categoria del precedente sistema di classificazione.
	laurea (triennale o magistrale) e almeno 5 anni di esperienza maturata



da Area degli assistenti	
ad Area dei Funzionari	nell'area degli Assistenti e/o nell'equivalente categoria del precedente sistema di classificazione; oppure • diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell'area degli Assistenti e/o nell'equivalente categoria del precedente sistema di classificazione.

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione alla procedura.



Art. 5 – Elementi di valutazione e punteggi

La procedura valutativa per l'effettuazione delle progressioni verticali in deroga viene effettuata nel rispetto dei criteri indicati dall'art. 24 comma 7 del CCRL 2019-2021, che sono:

- a. esperienza maturata nell'area di provenienza, anche a tempo determinato;
- b. titolo di studio;
- c. competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali e il possesso di ulteriori titoli universitari.

Gli elementi di valutazione sono oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali e a ciascuno di essi deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 25%.

La valutazione consiste nell'assegnazione di un numero massimo di 100 punti, così suddivisi:

Esperienza maturata ed effettivamente utilizzata nell'area di provenienza, anche a tempo determinato (Massimo punti 50)	Servizio prestato nelle amministrazioni anche a tempo determinato, per un periodo eccedente il minimo richiesto per l'ammissione, nell'area immediatamente inferiore a quella oggetto della selezione; non si computano le frazioni di anno inferiori a sei mesi e si considerano come anno pieno le frazioni uguali o superiori a sei mesi. Per il servizio prestato presso: -le CCIAA (punti 2 per ogni anno o fraz. > 6 mesi – max 50 punti); -altre PPAA (punti 1,5 per ogni anno o fraz. > 6 mesi – max 30 punti)
Titolo di studio posseduto (Massimo punti 25)	Nella valutazione non si terrà conto del titolo inferiore a quello richiesto dall'esterno. La valutazione avverrà come segue: - attestato di qualifica professionale rilasciato da istituto professionale: punti 5 - diploma di istruzione secondaria di secondo grado: 10 punti (il punteggio assorbe quello spettante per il diploma di qualifica) - laurea triennale (il punteggio assorbe quello spettante per il diploma): 20 punti - laurea magistrale (il punteggio assorbe quello



	spettante per i due titoli precedenti): 25 punti - seconda laurea triennale o magistrale e percorsi formativi universitari post-laurea (scuole di specializzazione/dottorati/master di primo o di secondo livello di almeno 1 anno accademico) che abbiano attinenza con le attività svolte dalla Camera di commercio: 5 punti.
Competenze professionali (Massimo punti 25)	- abilitazioni professionali, per le quali è richiesto il superamento di un esame di stato e/o dell'iscrizione all'albo o all'ordine professionale, purché attinenti all'area da ricoprire: punti 10; - percorsi formativi certificati (sarà esclusa l'attività formativa routinaria e di mero aggiornamento), di apprezzabile durata e livello qualitativo, con certificazione che deve risultare da attestato finale delle competenze acquisite, mediante superamento di test o prove: punti 5; - compiti che hanno richiesto l'attribuzione di specifiche responsabilità, secondo le regole contrattuali e comunque a fronte di disposizioni organizzative formalmente espresse: punti 5; - abilitazioni linguistiche, conseguite presso Enti con certificazione riconosciuta dal MIUR: punti 2; - competenze informatiche certificate: punti 2; - incarichi di posizione organizzativa / Elevata Qualificazione attribuiti: punti 5.

La somma dei punti ottenuti per ciascun criterio costituisce il punteggio finale utile per la formazione di una graduatoria per ogni posizione messa a bando.

A parità di punteggio si procederà con il seguente ordine di preferenza:

- il candidato appartenente alle categorie protette;
- garantendo l'equilibrio di genere;
- il candidato con maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità di servizio, il candidato più giovane di età anagrafica.

Art. 6 – Avviso di selezione

1. Gli avvisi di avvio delle procedure, approvati con atto d'indirizzo, sono pubblicati per la durata di almeno sette giorni sul sito istituzionale e diffusi a tutto il personale a cura dell'Ufficio Risorse Umane.



2. L'avviso contiene:

- a. il numero, l'area, la famiglia professionale dei posti messi a selezione;
- b. i requisiti richiesti;
- c. le modalità di compilazione, di invio, di sottoscrizione nonché i termini per la presentazione della domanda di partecipazione;
- d. le modalità di svolgimento della procedura, i momenti valutativi ed i punteggi previsti.

3. L'Ente può riservarsi la facoltà di procedere con provvedimento motivato:

- a. alla riapertura, se già scaduto, o alla proroga, prima della scadenza, del termine fissato negli avvisi per la presentazione delle domande di partecipazione alle procedure. Il provvedimento è pubblicato con le stesse modalità adottate per l'avviso iniziale. Restano valide le domande presentate in precedenza, con facoltà per i candidati di procedere, entro il nuovo termine, alla integrazione della documentazione;
- b. alla rettifica o alla integrazione degli avvisi. Le modifiche comportano la ripubblicazione dell'avviso, ovvero la comunicazione a tutti i candidati che vi hanno interesse, a seconda dell'oggetto della modifica;
- c. alla revoca dell'avviso qualora l'interesse pubblico lo richieda. Il provvedimento va comunicato a tutti i candidati.

Art. 7 – Domanda di partecipazione

- 1. Possono partecipare alle procedure di progressione verticale di cui alla presente appendice i dipendenti di ruolo della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia - in servizio al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda - assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nei cui confronti non siano stati emessi provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni.



2. Laddove, alla scadenza della presentazione delle domande, siano in corso procedimenti disciplinari, il dipendente viene ammesso alla procedura con riserva e, ove lo stesso rientri in posizione utile nella graduatoria, la progressione viene sospesa sino alla conclusione del procedimento disciplinare; se all'esito del procedimento viene emesso un provvedimento disciplinare, il dipendente viene definitivamente escluso dalla procedura.
3. La procedura si considera valida anche nel caso di presentazione di una sola candidatura.

Art. 8 - Ammissione dei candidati

1. Scaduto il termine fissato dall'avviso di selezione per la presentazione delle domande di partecipazione, l'ufficio competente procede a riscontrare le domande ai fini della loro ammissibilità.
2. Il Segretario Generale determina, con proprio provvedimento, l'esclusione delle domande insanabili o non accoglibili indicando, per ciascuna, le motivazioni.

Art. 9 - Commissioni di valutazione

1. Le Commissioni di valutazione sono nominate con provvedimento del Segretario Generale, nel rispetto delle pari opportunità, e sono composte da 3 componenti, scelti tra dirigenti e esperti esterni.
2. Le funzioni di Segretario saranno svolte da componente della Commissione.

Art. 10 - Provvedimento finale

1. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a selezione, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie.
2. Le graduatorie e le nomine dei vincitori delle procedure di progressione verticale sono approvate con determinazione del Segretario Generale e vengono utilizzate esclusivamente nel limite dei posti messi a selezione.
3. L'inquadramento nell'Area superiore verrà effettuato con determinazione del Segretario Generale.
4. Con i vincitori verrà sottoscritto un nuovo contratto individuale di lavoro, con inquadramento nell'area immediatamente superiore (posizione economica iniziale).
5. Il passaggio all'area immediatamente superiore esonera il dipendente dal periodo di prova previsto dalla normativa contrattuale vigente, conserva le giornate di ferie maturate e non fruite. Conserva, inoltre la retribuzione individuale di anzianità (RIA) che, conseguentemente, non confluisce nel Fondo risorse decentrate.

ART- 11 Rinvio

1. Per quanto non previsto espressamente nella presente appendice, trovano applicazione le norme di legge e contrattuali vigenti in materia.